

Verbale di Seduta

DEL CONSIGLIO COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilaventicinque** addì **20 (venti)** - del mese di **gennaio** alle ore **15:00** nella sala consiliare, ritualmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla **Votazione** del seguente oggetto:

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF – APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLE ALIQUOTE E DELLE AGEVOLAZIONI ANNO 2025

	F	C	A	F	C	A
MASSARI Marco	Si			DAVOLI Letizia	Si	
ANCESCHI Giovanni	Si			MARZIANI Mattia	Si	
BARILLI Cecilia	Si			MELIOLI Lorenzo		
BONI Francesca	Si			PAGLIALONGA Cristian		Si
CARBOGNANI Luisa	Si			VINCI Gianluca		
CASTAGNETTI Fausto	Si			BASSI Claudio		Si
CORRADI Davide	Si			RINALDI Alessandro		Si
FERRARI Giuliano	Si					
FRANCESCONI Ada	Si					
GANASSI Nando	Si					
GHIDONI Riccardo	Si					
IORI Matteo	Si					
MACCHI Federico	Si					
MEDICI Nicolo'	Si					
MONTANARI Fabiana	Si					
PADERNI Sara	Si			----- Assessori -----		Presenti
PEDRAZZIOLI Claudio	Si			DE FRANCO Lanfranco		Si
RUOZZI Cinzia	Si			BONDAVALLI Stefania		Si
MARTONARA Rosario	Si			BONVICINI Carlotta		Si
MIGLIOLI Alessandro	Si			MAHMOUD Marwa		Si
BERTUCCI Gianni	Si			MIETTO Marco		Si
AGUZZOLI Fabrizio		Si		NEULICHEDL Roberto		Si
DE LUCIA Dario				PASINI Carlo		Si
MIGALE Carmine		Si		PRANDI Davide		Si
TARQUINI Giovanni				RABITTI Annalisa		Si
ARAGONA Alessandro						

Consiglieri **Presenti:** **28** Assessori presenti: **9**
Favorevoli: **21**
Contrari: **7**
Astenuti: **0**

Presiede: **IORI Matteo**

Segretario Generale: **MARENCO Dr. Donato Salvatore**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato in generale che:

- l'art. 3, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in tema di autonomia impositiva degli Enti Locali;
- in generale, l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, dispone: "Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ...f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;"
- l'art. 149 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 il quale riconosce a favore dei Comuni autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate in attuazione degli art.118 e 119 della Costituzione.
- l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 dispone: " ...i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti".

Considerato in merito al termine di approvazione delle aliquote e tariffe che:

- l'articolo 151 comma 1 del citato D.Lgs. del 18/8/2000 n. 267, che dispone: "Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo,... Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";
- l'articolo 53 comma 16 L. 23/12/2000 n. 388, che dispone: "Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione";
- l'articolo 1, comma, 169, della L. 27/12/2006 n. 296 dispone: " Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

Considerato in materia di Addizionale Comunale all'IRPEF che:

- il D.Lgs. 28/9/1998 n.360, come modificato dall'articolo 1, comma 142, della Legge 27.12.2006 n. 296 (finanziaria 2007), il quale ha istituito e regolato l'addizionale comunale all'IRPEF (Add.le Com.le Irpef);
- il vigente Regolamento dell'Addizionale Comunale all'IRPEF del Comune di Reggio Emilia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.42 del 21/03/2022 e ss.mm.ii;

Considerato in materia di competenza che:

- l'art. 1 comma 3 del D.Lgs. 1998 n.360 dispone "I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico (15). La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali...";
- spetta quindi al Consiglio Comunale adottare il regolamento in oggetto in ragione del combinato disposto di cui ai citati artt.1, comma 3 del D.Lgs. 1998 n.360, art.52 del D.Lgs. 1997 n.446 e art.42 del D.Lgs. 2000 n.267.

Considerato in materia di aliquote che:

- l'art. 1, comma 11, del D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito con legge 14/9/2011, n. 148 che dispone: ". Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività;
- al medesimo comma è altresì stabilito: "Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.";
- il Comune può stabilire le aliquote nel rispetto degli scaglioni stabiliti per l'IRPEF;
- l'art.1 comma 1, del D.Lgs. 30/12/2023, n. 216 ha previsto per l'anno 2024, in deroga a quanto disposto dall'art 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR 22/12/1986, n. 917, la revisione degli scaglioni IRPEF nei termini che seguono:
 - a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;
 - b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
 - c) oltre 50.000 euro, 43 per cento.
- Il successivo art.3 del citato D.Lgs. 2023 n.216, in deroga a quanto stabilito ai punti precedenti, ha dato facoltà ai Comuni di confermare per il 2024 gli scaglioni, le aliquote e la soglia di esenzione vigenti per il 2023;
- facoltà che lo scrivente Ente ha esercitato confermando 4 scaglioni e quattro aliquote e la soglia di esenzione vigenti nel 2023;
- ad oggi, per l'anno 2025, ai fini IRPEF si devono intendere confermati quattro scaglioni previsti dall'art 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR 22/12/1986, n. 917, in quanto nessuna diversa disposizione di legge risulta aver disposto diversamente;
- ragion per cui anche ai fini dell'Addizionale Comunale per l'anno 2025 le aliquote per fasce devono essere articolate nel rispetto dei quattro scaglioni previsti ai fini IRPEF fermo restando il potere di stabilire una soglia di esenzione non avente natura di franchigia.

Considerato in generale in merito all'efficacia delle aliquote approvate:

- in generale, l'art.13, comma 15-ter, del DL 6/12/2011 n.201 convertito nella L 22/12/2011 n. 214 dispone: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";
- l'art. 4, comma 1-quinquies del DL 2/3/2012 n.16, convertito con legge 26/4/2012 n.44 dispone: "A decorrere dall'anno 2012, entro trenta giorni dall'approvazione della delibera che istituisce l'aliquota relativa all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, i comuni sono obbligati a inviare al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze le proprie delibere ai fini della pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it".

Considerato in materia di determinazione delle aliquote:

- che si intende confermare per l'anno 2025 le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente a quello in oggetto;
- che si procederà a modificare il quadro delle aliquote e detrazioni approvate in questa sede al fine di adeguare lo stesso in ragione della riforma degli scaglioni delle aliquote IRPEF qualora, successivamente alla adozione della presente deliberazione, tale intervento si dovesse rendere necessario al fine di garantire il gettito necessario per la salvaguardia degli equilibri del bilancio di previsione per l'anno in oggetto.

Considerato che:

- sulla base di quanto approvato in questa sede e delle agevolazioni disposte con il citato regolamento comunale deriva il gettito previsto e riportato nella parte dispositiva che segue;
- l'importo riportato coincide con quello previsto nella rispettiva voce di entrata del bilancio di previsione per l'anno in oggetto e contribuisce a garantire gli equilibri economico-finanziari dello stesso;
- la previsione di gettito, riportata nella successiva parte dispositiva, è stata elaborata utilizzando l'apposita applicazione messa a disposizione nel Portale del Federalismo Fiscale tenuto conto dei dati e delle informazioni a disposizione del Servizio Entrate e del Servizio Finanziario. Tale previsione si intende riferita alla sola quota imputabile alla competenza in oggetto applicando le aliquote e l'esenzione qui deliberate; alla quale si aggiungono le previsioni di quote imputabili ad anni pregressi.

Considerato:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, espresso dal Dirigente del Servizio Entrate;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento ai

sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario;

- il parere del Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs 267/2000 in allegato;
- che la presente proposta di deliberazione viene esaminata dalla IV Commissione Consiliare "Affari generali ed istituzionali, amministrazione e bilancio" nella seduta del 9 Gennaio 2025
- Visto l'O.D.G. n. 1 presentato dal Consigliere Bassi allegato alla presente delibera e respinto come da votazione riportata nell'allegato prospetto
- Visto l'esito della votazione effettuato attraverso sistema elettronico riportato nell'allegato prospetto;

DELIBERA

con riferimento all'applicazione del tributo e per l'anno in oggetto, in ragione delle motivazioni e con gli scopi decripti in premessa che si richiamano integralmente:

1. Di approvare le seguenti disposizioni regolamentari:

Articolo 1 - Disposizioni generali

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di competenza dello scrivente Ente, di cui al decreto legislativo 28/9/1998, n. 360.

Articolo 2 - Aliquote

1. Le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, sono stabilite in misura differenziata secondo i quattro scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dalla legge statale di cui al vigente art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 22/12/1986 n.917, nel rispetto del principio di progressività, come di seguito riportato:

Fasce di reddito in euro	aliquota
0 - 15.000	0,69%
15.001 - 28.000	0,71%
28.001 - 50.000	0,78%
>50.000	0,80%

2. Le aliquote dell'addizionale di cui al presente regolamento, si intendono confermate anche per gli anni successivi, salvo delibera di variazione adottata nei termini di legge o imposta per legge.

3. Il reddito complessivo è definito ai sensi dell'art.1, comma 4, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

Articolo 3 - Esenzione

1. L'addizionale di cui al presente regolamento non è dovuta dai contribuenti aventi un reddito imponibile complessivo ai fini dell'addizionale stessa, non superiore all'importo di euro 15.000,00 (inferiore o uguale ad euro 15.000,00).

2. Se il reddito imponibile complessivo supera la soglia di esenzione indicata al comma precedente, l'addizionale di cui al presente regolamento, è dovuta ed è determinata applicando le aliquote per scaglioni di reddito, non costituendo in nessun caso, franchigia la soglia di esenzione.

2. di dare atto che dalle determinazioni deliberate con il presente atto derivano le previsioni di gettito, al netto delle quote imputabili ad anni pregressi, corrispondenti a quanto previsto con il bilancio di previsione per l'anno in oggetto:

Bilancio	Previsione 2025
Add.le Com.le Irpef	€ 22.900.000,00

3. di disporre che il competente Servizio Comunale provveda a porre in essere le attività amministrative necessarie all'esecuzione ed all'efficacia di quanto in questa sede determinato compresa la trasmissione e la pubblicazione nell'apposito portale del federalismo fiscale del presente atto e del relativo prospetto allegato ai sensi di legge.

4. di dare atto che:

- il presente provvedimento è adottato ai sensi del quadro normativo vigente;
- si procederà all'eventuale adozione dei successivi atti di modifica e/o d'integrazione del presente provvedimento ritenuti opportuni o necessari a seguito della modifica del quadro normativo di riferimento e/o per la salvaguardia degli equilibri del bilancio per l'anno in oggetto;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, per la necessità di garantire la continuità e tempestività dell'azione amministrativa, con effetto immediato.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
IORI Matteo

IL SEGRETARIO GENERALE
MARENCO Dr. Donato Salvatore